



COPIA

Verbale di deliberazione N. 13 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "DOLOMITI AVVENTURA" CON SEDE A TRENTO DI PARTE DELLA P.F. 3498/1 IN C.C. SOPRAMONTE (TN), LOCALITA' VASON DEL MONTE BONDONE - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N: 18 DI DATA 22 MARZO 2023

L'anno **2024**, addì **22** del mese di **febbraio** alle ore **18:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Assente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che in località Vason del Monte Bondone, su parte della p.f. 3498/1 in C.C. Sopramonte, è presente una bancata rocciosa utilizzata a partire dagli anni '60 del secolo scorso quale palestra di arrampicata su roccia, dedicata ai f.lli Giorgio e Rita Grafer - alpinisti trentini in attività attorno agli anni 1930 – 1940;

atteso che con deliberazione n.18 di data 22/03/2023 la Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte ha adottato i seguenti dispositivi:

- di concedere in uso all'Associazione professionale "Dolomiti Avventura" con sede a Trento in via Maccani n. 211 P.IVA e C.F. 01832900227 circa 1.000 metri quadrati della p.f. 3498/1 in C.C. di Sopramonte, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della concessione in uso fino al 31/12/2028, verso corresponsione di un canone annuo di Euro 100,00;

- di approvare lo schema di concessione in uso di parte della p.f. 3498/1 del C.C. di Sopramonte all'Associazione professionale "Dolomiti Avventura" con sede a Trento;

- di sospendere il diritto di uso civico a favore dei Censiti della frazione di Sopramonte del Comune di Trento di circa 1.000 metri quadrati di parte della p.f. 3498/1 del C.C. di Sopramonte (TN) in località Vason dalla data di sottoscrizione della concessione d'uso fino al 31/12/2028;

rilevato che in fase di sottoscrizione della concessione, l'Associazione professionale "Dolomiti Avventura" ha sollevato riserve inerenti l'eccessiva ampiezza dell'area in ragione delle responsabilità gestionali connesse al sentiero che affianca la base della parete, ritenute estranee e non coerenti con l'attività di arrampicata sportiva e le competenze proprie delle Guide alpine;

precisato che all'attualità le Parti non hanno siglato l'atto e che la pratica risulta ancora sospesa in attesa di definizione;

preso atto che con comunicazione di data 05/05/2023 acquisita a protocollo aziendale con n. 1060 del 08/05/2023 l'Associazione "Dolomiti Avventura" ha richiesto la riduzione dell'area in concessione, strettamente limitata alle aree subverticali designate alle attività alpinistiche e di parco avventura;

accertato inoltre che in loco esiste una variante al richiamato sentiero che aggira la parete di roccia ed evita agli escursionisti il transito pedonale ai piedi delle vie di arrampicata;

ritenuto di accogliere con favore le aspettative dell'Associazione "Dolomiti Avventura" e di modificare conseguentemente la propria deliberazione n.18 di data 22/03/2023;

preso atto che sulla p.f. 3498/1 in C.C. di Sopramonte gravano diritti di uso civico a favore della locale comunità;

precisato che la concessione del terreno nei termini prospettati non ne compromette la attuale destinazione, e ritenuto vantaggioso promuovere la palestra di arrampicata anche a fini turistici, oltre a garantire la manutenzione, efficienza e sicurezza delle strutture installate sulla roccia;

rilevato inoltre che il bene da concedere in uso riveste scarsa rilevanza relativamente al profilo agro-silvo-pastorale;

visto lo schema di concessione in uso di circa 370 metri quadrati della p.f. 3498/1 in C.C. di Sopramonte (TN) all'Associazione professionale "Dolomiti Avventura" di Trento per le finalità precedentemente descritte, nella versione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

vista la Legge 16.06.1927, n. 1766 e il R.D. 26.02.1928, n. 332 in materia di riordinamento degli usi civici;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 che aggiorna la disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico nella Provincia autonoma di Trento;

considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. 6/2005, l'adozione degli atti deliberativi relativi alla sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non necessita dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio provinciale competente in materia;

atteso che con deliberazione n. 15 di data 10/05/2010 l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sopramonte ha delegato l'Azienda forestale alla sospensione del diritto di uso civico, per gli scopi e gli obiettivi assegnati all'Azienda forestale medesima, sul bene oggetto

del presente provvedimento;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

considerato che, in esecuzione della citata L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;

- il C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

- le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15.09.1999, n. 79 di data 30.08.2000, n. 37 di data 21.03.2001 e n. 13 di data 13.03.2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;

- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15.12.2003;

- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24.02.2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. Di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13.11.2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 11 di data 21/12/2023 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2024-2025-2026;

- la deliberazione n. 3 di data 11/01/2024 adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2025-2026;

visto il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, Capoufficio del Servizio affari generali e ragioneria;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

per le motivazioni di cui in premessa, di concedere in uso all'Associazione professionale "Dolomiti Avventura" con sede a Trento in via Maccani n. 211 P.IVA e C.F. 01832900227 circa 370 metri quadrati della p.f. 3498/1 in C.C. di Sopramonte, area identificata nella allegata

documentazione che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dello schema di concessione in uso di cui al successivo punto n. 2 fino al 31/12/2029, verso corresponsione di un canone annuo di Euro 100,00;

di approvare lo schema di concessione in uso di parte della p.f. 3498/1 del C.C. di Sopramonte all'Associazione professionale "Dolomiti Avventura" con sede a Trento, nella versione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di sospendere il diritto di uso civico a favore dei Censiti della frazione di Sopramonte del Comune di Trento di circa 370 metri quadrati di parte della p.f. 3498/1 del C.C. di Sopramonte (TN) in località Vason, nella estensione e localizzazione definita nella allegata documentazione che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, dalla data di sottoscrizione della concessione d'uso di cui al precedente punto 2, fino al 31/12/2029;

di dare atto che il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto sottoscriverà la concessione in uso, in forma di scrittura privata, da stipularsi con l'Associazione professionale "Dolomiti Avventura";

di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;

di imputare l'entrata complessiva di Euro 600,00 al capitolo 900 "Affitto terreni e concessione sfalcio prati", dando atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma e che tale entrata risulta essere esigibile dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, nel seguente modo:

- per Euro 100,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2024, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2024;

- per Euro 100,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2025, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2025;

- per Euro 100,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2026, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2026;

- per Euro 100,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2027, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2027;

- per Euro 100,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2028, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2028;

- per Euro 100,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2029, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2029;

di destinare le somme introitate al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della Comunità di Sopramonte, ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6;

di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Commissione amministratrice, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L,

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199,

- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni,

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Fausto Degasperi

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 23/02/2024 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

Palestra Roccia Vason 2024.pdf
Schema di concessione.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 05/03/2024

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher